



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 04/07/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 13 giugno 2013, n. 56**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a. una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Collemeto", costituita da n.2 stalli linea 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;
- b. collegamento definitivo attraverso due Raccordi AT della suddetta CP con la stazione RTN a 380/150 kV "Galatina", costituiti da n.2 linee elettriche in cavo interrato a 150 kV, di lunghezza pari a 400 m;
- c. raccordi AT Provvisori per il collegamento della CP Collemeto in entra-esce alla linea a doppia terna a 150 kV uscente dalla stazione RTN a 380/150 kV, costituiti da n.2 linee elettriche aeree in conduttori nudi a 150 kV, della lunghezza di circa 180 m, da dismettere a seguito della realizzazione del raccordo definitivo possibile solo dopo la costruzione dell'ampliamento con soluzione in GIS della sezione a 150 kV della SE della RTN a 380/150 kV "Galatina";
- d. raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.10 linee, a 20 kV interrate.

Proponente: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 - 00198 - Roma.

Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Il giorno 13 giugno 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- La società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete in oggetto, protocollata in data 04/06/2012 con il numero AOO\_159/005430I e perfezionata in data 02/07/2012 con prot. AOO\_159/0006347I.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/6473 del 05/07/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/8063 del 04/09/2012 trasmetteva copia conforme della conferenza dei servizi tenutasi in data 26/07/2012;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/11991 del 24/12/2012 comunicava agli Enti coinvolti l'avvenuta conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/1518 del 19/02/2013 comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e

seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Galatina ed al proponente avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla presente, e contestualmente invitando il Comune di Galatina a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- con nota prot. 20120012827 del 08/04/2013 il Comune di Galatina trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 dal 06/03/2013 al 04/04/2013 precisando che entro tali termini non sono pervenute osservazioni;

- con nota prot. 159/3897 del 14/05/2013 il proponente trasmetteva stralcio dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "La Repubblica - Edizione nazionale" e sul "Corriere del Mezzogiorno - Edizione Puglia-Lecce", pubblicati rispettivamente in data 19 e 20 aprile 2013;

- presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non sono pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

• Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 7069 del 26.07.2012, comunica che alla luce delle risultanze dell'istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici ritiene di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P a condizione che:

- sia realizzata l'opera di mitigazione prevista dalla Società al fine di ridurre la visibilità della Cabina Primaria, rappresentata all'interno della relazione paesaggistica SE.GAL.01.PD.7.3 consultabile sul Portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) alla sezione Autorizzazione Unica;

- l'area interna alla recinzione non direttamente interessata dalle apparecchiature elettriche e descritta negli elaborati progettuali come area prevista a verde, sia impiantata con alberi di olivo seguendo lo stesso schema geometrico dell'oliveto adiacente;

- l'area interessata dalla realizzazione della Cabina Primaria non interferisca minimamente con l'area annessa del bene architettonico extraurbano "Masseria Vernaglione", cartografato nella Tavola 4.2.5 del PUG del Comune di Galatina;

- siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- la nuova viabilità di servizio, nonché l'adeguamento di quella già esistente, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante;

- realizzare l'intervento senza pregiudicare l'integrità della componente geomorfologica individuata dall'Autorità di Bacino in prossimità della Cabina Primaria e garantendo la conservazione dell'attuale assetto idrogeomorfologico dell'area.

• Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale di Lecce prot. n. 59750 del 25.07.2012, comunica, con riguardo alla protezione e alla tutela del suolo e della biodiversità, per quanto di stretta competenza, le prescrizioni previste dalla nota n. 0017066 dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale per gli impianti da energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica che qui si riportano:

Per gli impianti fotovoltaici:

- è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;

- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione

dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l' interno e l'esterno all' area;

- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest' ultimo non deve inoltre essere compattato;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

La presenza di alberi di olivo attiveranno le procedure della legge 144/51 e LR n.14/07 in materia di estirpazione di alberi di olivo;

Per gli impianti eolici:

- tutti i materiali inerti da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale;

- nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario del suolo;

- nella fase di chiusura e di reimpianto delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all' interno degli appezzamenti agricoli deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest' ultimo non deve inoltre essere compattato;

- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse possono essere spostate previa acquisizione prima di realizzare le opere di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio Provinciale agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna.

• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 9508 del 26.07.2012, comunica che non risultano al momento sovrapposizioni fra gli interventi previsti con le aree tutelate dal P.A.I. vigente, di cui l'Autorità di Bacino della Puglia ha in itinere la redazione delle cartografie relative alla proposta del nuovo inquadramento. Pertanto, con riferimento agli interventi interferenti con le aree AP - MP - BP riprodotte in tali cartografie

si consiglia l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- si garantiscano adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che le attività si svolgano senza ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali e senza alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- sia evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- il ricoprimento delle trincee di scavo venga effettuato con materiale resistente all'azione erosiva della piena bicentenaria;
- per il materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni, rimozioni, lavorazioni di cantiere, siano individuate modalità di stoccaggio temporaneo con il successivo conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia; il predetto materiale non dovrà essere accumulato, neppure provvisoriamente, nelle aree interessate dalla piena bicentenaria.

Inoltre dal quadro conoscitivo reso disponibile dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia si segnala la presenza di una "dolina" nelle vicinanze di n. 2 sostegni AT.

La società proponente, con nota acquisita al prot. 10433 del 07/11/2012, depositava "Relazione integrativa valutazione su doline" attestando, in merito alla presenza della "dolina" ed in merito alla compatibilità della proposta progettuale con lo stato dei luoghi, che da un punto di vista geologico non sono stati riscontrati impedimenti riguardo eventuali amplificazioni sismiche dovute alla presenza di falde superficiali, di elementi tettonici attivi nelle immediate vicinanze del sito in esame, ed ancora l'assenza di fenomeni erosivi degni di rilievo e di problemi di instabilità quali frane e smottamenti; affermando quindi che l'opera è compatibile con lo stato dei luoghi, in quanto esterna ed a sufficiente distanza dalle aree su cui sono presenti processi di carso genetici.

Tale "Relazione integrativa valutazione su doline" veniva trasmessa con nota prot. 159/11991 del 24/12/2012 dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche presso l'Autorità di Bacino della Puglia, che non ha fornito ulteriori contributi istruttori.

- Arpa Puglia - DAP di Lecce, con nota prot. 40067 del 25/07/2012 rilascia valutazione tecnica positiva.
- Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20120005471 del 09.10.2010, comunica che il progetto in oggetto è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 29078 del 13.07.2012, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 12394 del 10.10.2012, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;
- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, prot. n. 80621 del 23.07.2012 esprime il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, rammentando, che ad opere realizzate la società è tenuta a trasmettere a questo Ente la comunicazione prevista dall'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 282/03 per le acque meteoriche di dilavamento e richiedendo il conseguimento dei pareri del Servizio Viabilità e del Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria di questa Provincia, ai quali il Servizio Ambiente e Polizia Provinciale ha provveduto ad inoltrare copia della convocazione della suddetta Conferenza dei Servizi.
- Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, prot. 83303 del 02/08/2012, richiede integrazioni che vengono prodotte dal proponente con nota acquisita al prot. 159/10433 del 07/11/2012.
- Snam Rete Gas S.p.A. con nota FAX acquisita in Conferenza dei Servizi del 26.07.2012 comunica che i lavori descritti NON Interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, prot. n. 14695 del 17.12.2012, comunica che per quanto di stretta competenza, ritiene non sussistano impedimenti alla realizzazione di quanto previsto condizionando il parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le attività di scavo per il cavidotto non dovranno interferire, in ogni caso, con residue tracce del popolamento antico riscontrabili sulla superficie del banco roccioso (solchi di carraie, cisterne, cave);
- tutte le attività che inter feriscono con il sottosuolo dovranno svolgersi alla presenza continua di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente;
- rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza di questo Ufficio; in tal caso, questa Soprintendenza potrà richiedere varianti in corso d'opera;
- per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza;
- la data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi al fine di poter programmare le attività di competenza; nel frattempo l'archeologo incaricato della sorveglianza prenderà immediato contatto con il funzionario RUP (tel. 099.4713511), responsabile, per questa Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio di Galatina;
- al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull' intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 16687 del 12.09.2012, comunica che il progetto della Società proponente non prevede l'interessamento di aree tutelate per legge ai sensi dell' art. 142 del D.L.vo n° 42/2004, come accertato dal comune di Galatina - Direzione Territorio Ambiente nota 14/06/2012, pertanto ritiene di non esprimere parere in merito per il progetto in parola.

• Comune di Galatina - Direzione Territorio Ed Ambiente - Servizio Edilizia Pubblica E Privata Polo Catastale, nota del 09/11/2012, esprime per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'accesso carrabile alla Cabina Primaria "Collemeto" deve essere arretrato dal ciglio stradale di almeno m. 5,00 e. trattandosi di strada provinciale deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Lecce;
- la Cabina Primaria "Collemeto" deve essere posta a distanze non inferiori ai seguenti valori: m. 10,00 dai confini, m. 20,00 dai fabbricati, m. 10,00 dal ciglio delle strade comunali; per le strade non comunali la distanza minima è quella stabilita dal vigente Codice della strada;
- per le opere che interessano le strade comunali, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 224/D del 27.11.2009 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Comune e nel Disciplinare Tecnico relativo all'esecuzione dei ripristini stradali ivi richiamato;
- per il tratto di Via Beniamino De Maria si richiede la sistemazione con tappetino bituminoso, previa fresatura, da estendere a metà della sede stradale.

• Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9637 del 13.11.2012 e n. 10023 del 28/11/2012, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, rimanendo in attesa di ricevere. da parte della stessa Società Elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente la comunicazione di fine lavori per poter effettuare la prevista verifica tecnica.

Rilevato altresì che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di

Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A” né di “Tipo B1 e B2”;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 11991 del 24.12.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

a. una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata “Collemeto”, costituita da n.2 stalli linea 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;

b. Collegamento definitivo attraverso due Raccordi AT della suddetta CP con la stazione RTN a 380/150 kV “Galatina”, costituiti da n.2 linee elettriche in cavo interrato a 150 kV, di lunghezza pari a 400 m;

c. Raccordi AT Provvisori per il collegamento della CP Collemeto in entra-esce alla linea a doppia terna a 150 kV uscente dalla stazione RTN a 380/150 kV, costituiti da n.2 linee elettriche aeree in conduttori nudi a 150 kV, della lunghezza di circa 180 m, da dismettere a seguito della realizzazione del raccordo definitivo possibile solo dopo la costruzione dell'ampliamento con soluzione in GIS della sezione a 150 kV della SE della RTN a 380/150 kV “Galatina”;

d. Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.10 linee, a 20 kV interrate.

- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/4765 del 04.06.2013, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 56 del 13 giugno 2013 a firma di Rocco Labellarte agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto

legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di:

- una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Collemeto", costituita da n.2 stalli linea 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;
- Collegamento definitivo attraverso due Raccordi AT della suddetta CP con la stazione RTN a 380/150 kV "Galatina", costituiti da n.2 linee elettriche in cavo interrato a 150 kV, di lunghezza pari a 400 m;
- Raccordi AT Provvisori per il collegamento della CP Collemeto in entra-esce alla linea a doppia terna a 150 kV uscente dalla stazione RTN a 380/150 kV, costituiti da n.2 linee elettriche aeree in conduttori nudi a 150 kV, della lunghezza di circa 180 m, da dismettere a seguito della realizzazione del raccordo

definitivo possibile solo dopo la costruzione dell'ampliamento con soluzione in GIS della sezione a 150 kV della SE della RTN a 380/150 kV "Galatina";

- Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.10 linee, a 20 kV interrate.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. L'Autorità

competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera. L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree

- di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
  - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
  - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
  - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
  - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;
- La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino